

STATUTO



assistenza e cure a domicilio del bellinzonese

***ASSOCIAZIONE BELLINZONESE PER
L'ASSISTENZA E CURA A DOMICILIO***

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Denominazione **Art. 1**
Con la denominazione Associazione bellinzonese per l'assistenza e cura a domicilio (ABAD) è costituita un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Scopi **Art. 2**
¹L'Associazione ha lo scopo di consentire la permanenza a domicilio delle persone residenti nel suo comprensorio, confrontate a malattia, infortunio, disabilità, maternità, vecchiaia o difficoltà socio-familiari, offrendo loro le necessarie prestazioni.
²Per raggiungere tale scopo, l'Associazione gestisce, in conformità con la Legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30.11.2010 il servizio di assistenza e cura a domicilio (SACD) del comprensorio bellinzonese.
³ABAD è aconfessionale, apartitica e non ha fini di lucro.

Sede e durata **Art. 3**
L'Associazione ha sede a Bellinzona. La sua durata è illimitata.

II. SOCI

Condizioni **Art. 4**
¹L'Associazione è composta da soci attivi e da soci passivi.
²Sono soci attivi i Comuni del comprensorio di azione definito dall'Autorità cantonale. Inoltre possono essere soci attivi gli enti di appoggio, di volontariato e altri enti di diritto pubblico o privato, che svolgono la loro attività nel settore del mantenimento a domicilio, con sede o attivi nel comprensorio.
³Sono soci passivi senza diritto di voto le persone fisiche residenti o quelle giuridiche attive nel comprensorio.

Quota:

Fr. 40 per soci passivi.

Fr. 100 per i soci attivi e per ogni delegato dei Comuni.

Ammissione **Art. 5**
¹La domanda di ammissione come socio è da inoltrare per iscritto al Comitato che ne decide l'accettazione. Contro un rifiuto, è data facoltà di ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dalla comunicazione.
²Lo Stato può esercitare i diritti di socio dell'Associazione; è esentato da quote.

Responsabilità**Art. 6**

I soci non sono personalmente responsabili di fronte a terzi degli impegni assunti dall'Associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Dimissioni ed esclusione**Art. 7**

¹I soci hanno facoltà di dimettersi alla fine di ogni anno civile, comunicandolo per iscritto al Comitato con almeno sei mesi di preavviso.

²Il Comitato esclude i soci che, nonostante richiamo, non pagano la quota sociale.

³Su proposta del Comitato, l'Assemblea può escludere i soci che portano pregiudizio all'Associazione.

III. ORGANIZZAZIONE**Organizzazione****Art. 8**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Comitato
- il revisore dei conti.

A. ASSEMBLEA**Voto****Art. 9**

¹Ogni socio attivo ha diritto a un voto, fatta eccezione per i Comuni che hanno diritto a un voto ogni 3000 abitanti o frazione, calcolato al 31 dicembre precedente il rinnovo dei legislativi comunali. È escluso il cumulo di voti; è ammessa la singola delega scritta.

²I membri di Comitato in assemblea non hanno diritto di voto.

³I soci passivi non hanno diritto di voto e di eleggibilità, ma hanno diritto di parola.

⁴Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente dell'Assemblea, che è scelto tra i soci attivi presenti. Sugli oggetti non all'ordine del giorno si può discutere e decidere solo con l'assenso del Comitato e con l'approvazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

Convocazioni e presidenza

Art.10

¹Il Comitato convoca l'Assemblea, almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno un quinto dei soci attivi, comunicando per iscritto la data e l'ordine del giorno, almeno venti giorni prima.

²Presiede l'Assemblea un delegato designato tra i presenti.

Competenze

Art. 11

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione:

- elegge dapprima per un periodo di 4 anni il Presidente, in seguito pure per 4 anni tutti gli altri membri del Comitato e delibera sul rapporto annuale del Comitato, verificandone la gestione;
- elegge il revisore dei conti;
- approva i conti di esercizio, il bilancio, il preventivo annuo e le spese non preventivate;
- può esprimere indirizzi vincolanti al Comitato in merito alla gestione strategica dell'Associazione;
- approva i criteri per le indennità ai membri del Comitato;
- decide sui ricorsi contro la mancata ammissione di nuovi soci o ne delibera l'esclusione;
- stabilisce le quote sociali annue;
- modifica lo statuto e scioglie l'associazione.

B. COMITATO

Composizione

Art. 12

Il Comitato è formato da sette membri, di cui:

- quattro rappresentanti dei comuni soci;
- un rappresentante dei soci che operano nei servizi di appoggio all'assistenza e cura a domicilio;
- un rappresentante dei soci che operano nel volontariato di assistenza e cura a domicilio;
- un rappresentante dello Stato.

Competenze

Art. 13

Il Comitato è l'organo direttivo dell'Associazione. Assume tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione dei suoi scopi, conformemente alla pianificazione cantonale e alle decisioni dell'Assemblea. Esercita tutte le competenze non delegate ad altri organi, avendo riguardo per i limiti di spesa approvati dall'Assemblea.

Il Comitato rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, si organizza liberamente e regola i diritti di firma dei propri membri e collaboratori.

**Durata delle
cariche**

Art. 14

Il Comitato resta in carica, di regola, fino all'Assemblea autunnale dell'anno del rinnovo dei poteri comunali.

C. ORGANO DI REVISIONE

**Organizzazione
e compiti**

Art. 15

L'ufficio di revisione:

- verifica che la contabilità e il conto annuale siano conformi alla legge e allo statuto. Se accerta violazioni ne informa per iscritto il Comitato e l'Assemblea;
- riferisce per iscritto all'Assemblea sul risultato della sua verifica e raccomanda, con o senza riserve, l'approvazione del conto annuale o il suo rinvio al Comitato;
- menziona il nome delle persone che hanno diretto la verifica e attesta che siano adempiuti i requisiti professionali e di indipendenza.

D. DIREZIONE

**Organizzazione
e competenze**

Art. 16

La direzione del SACD è affidata a un direttore. A lui sono affidati la gestione del personale e il coordinamento operativo del Servizio. Il Comitato definisce il suo mansionario e può delegargli parte delle proprie competenze di gestione corrente.

IV. RISORSE

Risorse finanziarie Art. 17

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote dei soci;
- dai ricavi per prestazioni, corrisposti dagli utenti o da assicurazioni;
- dal contributo dei Comuni e del Cantone;
- dalle donazioni, legati e altre prestazioni accettate dal Comitato.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Modifica degli statuti e scioglimento dell'Associazione

Art. 18


¹Le modifiche del presente statuto, così come lo scioglimento dell'Associazione, possono essere decisi solo da un'assemblea convocata espressamente a tale scopo.

²In caso di scioglimento dell'Associazione l'eventuale residuo di liquidazione spetta ai Comuni del comprensorio e al Cantone, in proporzione al loro contributo ai costi del Servizio negli ultimi tre anni.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva del 4 ottobre 1999. È stato successivamente modificato tramite decisioni assembleari l'8 febbraio 2000, il 29 settembre 2004, l'11 giugno 2008, il 12 dicembre 2012 e il 6 dicembre 2017.

Presidente del Comitato:

Felice Zanetti



Direttore ABAD:

Roberto Mora



Bellinzona, 06.12.2017